



COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA
PROVINCIA DI LODI

DELIBERA N. **18** in data: **30.07.2015**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) .DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU E TASI PER L'ANNO 2015.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaquindici** addi **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------------|---|--|
| 1 - GUERCIOTTI IGOR STEFANO | P | | 8 - DOSSENA ELENA | P | |
| 2 - SCHIVARDI CARLO | P | | 9 - DRAGONI GEREMIA | P | |
| 3 - DAINESI NEVIS | P | | 10 - PEZZINI PIETRO | P | |
| 4 - COTTAFAVA GABRIELE | P | | 11 - RUSCONI PAOLA | A | |
| 5 - PUOPOLO GERARDINA | A | | | | |
| 6 - RONCORONI LAILA | P | | | | |
| 7 - OPPIZZI ALESSANDRO | P | | | | |

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Barletta Angela** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GUERCIOTTI IGOR STEFANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco che precisa che i riferimenti normativi contenuti nella proposta sono da intendersi riferiti al testo del regolamento modificato approvato al punto precedente mentre sono per il resto confermate le aliquote come previsto nella proposta di deliberazione, come integralmente risultante nel resoconto di seduta acquisito agli atti in modalità file voce;

Udito l'intervento:

- del Consigliere Dragoni che preso atto della proposta di conferma espone le motivazioni della dichiarazione di voto contrario sulla proposta con riferimento all'applicazione della TASI per la quale nonostante vi sia la possibilità di azzerarla Pieve la applica sia pure al minimo;

Intervento tutti come integralmente risultante nel resoconto di seduta acquisito agli atti in modalità file voce;

Proceduto non essendovi ulteriori interventi, su invito del Sindaco, alla votazione della proposta di delibera in esame;

Con voti 7 favorevoli e 2 contrari (Dragoni, Pezzini) espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2015" nel testo allegato a far parte integrante del presente atto.

Con successiva separata votazione, con voti 7 favorevoli e 2 contrari (Dragoni, Pezzini) espressi in forma palese, dichiara la presente urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T. U. n. 267/00.



COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA PROVINCIA DI LODI

Proposta n. 81 del 24.06.2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) .DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU E TASI PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”;

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento [...].

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, e, successivamente, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Vista la legge 24 marzo 2015, n.34 recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale" che testualmente dispone:

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
 - a. ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
((a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;)
 - b. ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
- 1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 09/09/2014 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,

entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data 09/09/2014;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4, in data 29.03.1999;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:
 presenti n., votanti n., astenuti n., voti favorevoli n., voti contrari n.

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote % |
|-------|--|------------|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 9,20 |
| 2 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Abitazioni di tipo A1 – A8 e A9 | 4,00 |
| 3 | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 24 del Regolamento Comunale) | ESENTE |
| 4 | Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti ed affini in linea retta entro il secondo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 25 del Regolamento Comunale)..... | ESENTE |
| 5 | Immobili locati (abitazione principale) | 4,00 |
| | | |
| | | |

- 2) i determinare per l'anno 2015 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua) |
|------|--|--|
| 1 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Abitazioni di tipo A1 – A8 e A9 | 200,00 |

| | | |
|---|---|--------|
| 2 | Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 | 200,00 |
| | | |
| | | |

- 3) di confermare per l'anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquote ‰ |
|------|--|------------|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 1,00 |
| 2 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze | 1,00 |
| 5 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1,00 |
| 6 | Immobili locati | 1,00 |
| | | |
| | | |
| | | |

- 4) Di non prevedere alcuna detrazione ai fini dell'applicazione della tassa;
5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizio Illuminazione Pubblica 65.000,00
- Servizi Settore Sociale..... 136.000,00
- Totale servizi indivisibili..... 203.000,00

- TASI – previsione di entrata..... 145.000,00
- Percentuale di copertura..... 72,13%

- 6) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetti che seguono:

IN CASO DI MANCATA PREVISIONE DI DETRAZIONI TASI PER AB. PRINCIPALE

| N.D. | TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI | Aliquota IMU ‰ | Aliquota TASI ‰ | Totale | ‰ Massima 2014 |
|------|---|-------------------|--------------------|--------|-------------------|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 9,2 | 1,00 | 10,20 | 10,60 |
| 2 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Abitazioni di tipo A1 – A8 e A9 | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 |
| 3 | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 24 del Regolamento Comunale)..... | / | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
| 4 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | / | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. | / | 1,00 | 1,00 | 6,00 |
| 6 | Immobili locati | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 10,60 |
| | | | | | |

- 7) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 8) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

PARERI ART. 49 D. LGS. 18/08/2000 N. 267.

Il sottoscritto PEDRINI FRANCO, nella sua qualità di IMPIEGATO CONTABILE, esprime in ordine alla presente proposta di deliberazione **PARERE FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile.

Pieve Fissiraga li 30.07.2015

L'IMPIEGATO CONTABILE
F.to (Franco Pedrini)

In relazione alle disposizioni in oggetto indicate ed in merito alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole circa la sua regolarità tecnica.

Pieve Fissiraga li 30.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Franco Pedrini)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to GUERCIOTTI IGOR STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Barletta Angela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 comma 1° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Reg. aff. n° _____

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente verbale in data _____ è stata affissa all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pieve Fissiraga li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Barletta Angela

La presente è copia conforme all'originale, munito delle firme, e viene emessa in carta libera ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Barletta Dott. Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' PER ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO

Si attesta che ai sensi del 1° comma dell'art. 126 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è pertanto divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Pieve Fissiraga li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Barletta Angela